

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

1/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics (COPE)* e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**ACCESSO ALLA RETE *INTERNET* E TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELLE PERSONE DETENUTE:
UNA “CONNESSIONE LENTA”.**

di Giulia Fiorelli

Il contributo analizza l'ingresso delle tecnologie digitali nel sistema penitenziario italiano, evidenziandone lo sviluppo disomogeneo e le persistenti fragilità normative. A fronte della centralità che Internet riveste per l'esercizio di diritti fondamentali – quali informazione, istruzione, comunicazione e difesa – l'ordinamento penitenziario continua ad offrire un quadro regolatorio lacunoso, delegando alle circolari amministrative il compito di disciplinare l'accesso alla rete attraverso modelli altamente restrittivi e selettivi. Nonostante l'emergenza pandemica abbia rappresentato un momento di accelerazione, favorendo la diffusione di strumenti di comunicazione digitale e di didattica a distanza, l'assenza di una disciplina organica e l'incapacità del legislatore di recepire tali innovazioni hanno finito per produrre soluzioni frammentarie e territorialmente disomogenee. La transizione verso un modello penitenziario “digitalmente inclusivo” impone, pertanto, un intervento sistemico, volto a garantire un accesso controllato e sicuro alla rete, in funzione della piena attuazione della finalità rieducativa della pena e del rispetto dei diritti fondamentali.

SOMMARIO: 1. L'ingresso di *Internet* in carcere tra vuoti normativi e soluzioni di *soft law* – 2. Connessioni “emergenziali” e primi esperimenti digitali – 3. Oltre l'emergenza: prospettive per un'inclusione digitale nel sistema penitenziario

1. *L'ingresso di Internet in carcere tra vuoti normativi e soluzioni di soft law.*

Interrogarsi sull'impiego delle moderne tecnologie informatiche nell'ambito dei percorsi trattamentali delle persone detenute potrebbe, a prima vista, apparire marginale o persino dissonante rispetto alle gravi condizioni in cui versa l'attuale sistema penitenziario, segnato da un sovraffollamento ormai cronico, da strutture detentive spesso inadeguate e da un allarmante incremento degli eventi suicidari. Eppure, è proprio in un simile contesto che s'impone, con maggiore urgenza, una riflessione sugli strumenti – anche tecnologici – in grado di garantire la piena attuazione dei diritti fondamentali all'interno della realtà carceraria, esigenza che assume oggi un rilievo centrale nel dibattito sull'esecuzione penale¹.

¹ Sul ruolo delle tecnologie digitali nei percorsi trattamentali e, più in generale, sull'impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito penitenziario, si rinvia al felice dibattito raccolto in AA.VV., *Pena e nuove tecnologie tra “trattamento” e “sicurezza”*. Atti della I Spring School del Centro di ricerca “Diritto penitenziario e

L'esperienza drammatica vissuta durante la recente emergenza sanitaria, provocata dalla diffusione del *virus* Sars-Covid-19, ha reso, infatti, evidente quanto sia ormai difficile – se non praticamente impossibile – concepire l'effettivo godimento di diritti, quali l'informazione, lo studio, la comunicazione o l'assistenza difensiva, prescindendo dalle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali e dalla connessione alla rete *Internet* che ne agevola la fruizione.

A dispetto, però, dell'estrema rapidità con cui la tecnologia si evolve e si diffonde nel mondo libero – al punto da rendere obsoleti i tradizionali canali informativi, come la radio o la stampa – la persistente diffidenza mostrata dall'Amministrazione penitenziaria nei confronti dell'utilizzo di strumenti informatici e, in particolare, della possibilità di collegarsi alla rete ha impedito che le nuove forme di comunicazione e di conoscenza si diffondessero nel contesto carcerario con la medesima velocità².

Ne è prova il fatto che l'ingresso nella quotidianità penitenziaria delle più moderne tecnologie digitali "connesse" alla rete ha ricevuto esplicito riconoscimento soltanto nell'ultimo decennio e, per di più, unicamente mediante circolari interne dell'Amministrazione. La possibilità per le persone detenute di accedere alla rete *Internet* compare, infatti, per la prima volta, nella Circolare n. 366755 del 2 novembre 2015³, con la quale il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha espressamente contemplato, sia pur con il rispetto di una serie di doverose cautele, l'utilizzo degli strumenti informatici nell'ambito dei percorsi trattamentali complessi.

In assenza di espliciti riferimenti nella fonte primaria penitenziaria, il fondamento giuridico di tale apertura è stato individuato nella previsione di cui all'art. 40 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che consente alle persone ristrette «l'uso, anche nella camera di pernottamento, di *personal computer*» per motivi di studio e lavoro, con l'autorizzazione del Direttore dell'Istituto⁴.

Costituzione – European Penological Center "Ventotene 20-23 aprile 2022", Editoriale Scientifica, Napoli, 2022; nonché nel fascicolo monografico: P.A. ALLEGRI-S. ANASTASIA-V. SCALIA (a cura di), *Le tecnologie dell'informazione in carcere: realtà, potenzialità, ambivalenze*", in *Antigone*, 2/2021.

² Evidenzia la «divaricazione temporale tra il carcere analogico e novecentesco da una parte, e la società digitale del XXI secolo dall'altra»: S. ANASTASIA, *L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione*, in AA.VV., *Pena e nuove tecnologie tra "trattamento" e "sicurezza"*, cit., p. 37 ss.

³ Cfr. Circolare D.A.P. n. 366755 del 2 novembre 2015, sulla «possibilità di accesso ad *Internet* da parte dei detenuti», la cui diffusione era stata anticipata dal *Parere sulla possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti* (luglio 2015), in *Pubblicazioni, studi, ricerche* del sito del Ministero della Giustizia. A commento della Circolare appena richiamata, v., in particolare, P. COSTANZO, *Internet e libertà di informazione dentro le mura carcerarie*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informativa*, 6/2015, p. 946 ss.; P. ZOERLE, *Diritto di informazione dei detenuti e accesso a internet*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 880.

⁴ La Circolare ha individuato il fondamento della propria disciplina nella *ratio* dell'art. 40 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che consente alle persone detenute e internate di possedere e utilizzare *personal computer* per motivi di studio e di lavoro, sia nella camera di pernottamento sia negli spazi comuni, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto. Muovendo da tale disposizione, il Dipartimento ha ritenuto che un accesso controllato alla rete *Internet* possa e debba costituire uno strumento utile, da impiegare in condizioni di sicurezza, per ampliare le opportunità trattamentali. In questo senso, P. COSTANZO, *Internet e libertà di informazione dentro le mura carcerarie*, cit., pp. 949-950, specifica che «scartata implicitamente (all'evidenza, sia per il silenzio assoluto sul punto, sia per il suo carattere risalente) la normativa primaria, l'unico supporto viene rinvenuto nel ridetto art. 40 della normativa di esecuzione, che in quanto consentaneo

La disponibilità del *personal computer* assurge, quindi, a presupposto “materiale” per un eventuale accesso alla rete *Internet*, il cui ambito di operatività incontra, tuttavia, una serie di nutrite limitazioni, tali da vanificare, di fatto, la portata innovativa della disciplina introdotta dalla circolare in esame⁵.

Si tratta di un ampio catalogo di restrizioni, finalizzate – come è agevole intuire – a prevenire il rischio che il collegamento *online* possa rivelarsi pregiudizievole per la sicurezza dell’Istituto penitenziario.

A tale fine, la “navigazione” in rete è consentita soltanto nelle sale comuni, destinate alle attività trattamentali, e limitatamente a determinati siti informativi (*white list*), previamente autorizzati in funzione di specifiche esigenze connesse al percorso rieducativo intrapreso dalla persona detenuta.

Sicché, per un verso, l’accesso controllato a *Internet* è ammesso solo previo accertamento delle finalità trattamentali – lavorative, formative o didattiche⁶ – perseguite attraverso la consultazione dei siti *web* selezionati. Per altro verso, la collocazione degli strumenti informatici unicamente negli spazi comuni è volta a facilitare l’attività di controllo sulla “navigazione” *online*.

Tuttavia, a fronte della realistica impraticabilità di un monitoraggio costante e diretto da parte della polizia penitenziaria – difficoltà che, all’epoca dell’adozione della Circolare, risultava ulteriormente accentuata dal modello di sorveglianza dinamica⁷, oggi in gran parte superato –, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha previsto la presenza, durante le attività, di un *tutor* di sostegno, adeguatamente formato dagli operatori specializzati in servizio presso i Provveditorati regionali.

con l’utilizzo del *personal computer*, è assunto come espressivo di una *ratio* più generale intesa a favorire ogni altra applicazione del mezzo per incrementare le opportunità rieducativa».

⁵ Di questo avviso, D. GALLIANI, *Internet e la funzione costituzionale rieducativa della pena*, in *Dir. pen. cont.*, 2 maggio 2017, p. 18, secondo il quale, «se si volesse rintracciare in questa circolare una sorta di diritto “*in nuce*” di accedere alla rete, ribadiamo, nel merito e non per quanto attiene alla fonte, si dovrebbe aggiungere subito che si tratterebbe pur sempre di un “diritto” molto relativo, sottoposto a non poche limitazioni, quasi immaginato come una concessione “calata” dall’alto, in un ipotetico sistema centralizzato di controllo che tutto vede, controlla e sorveglia».

⁶ A tale fine, la Circolare prevede che i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività trattamentali, che richiedono l’uso di *Internet*, siano previamente informati sulle modalità tecniche di funzionamento e sugli eventuali oneri economici. La Direzione dell’Istituto è tenuta a verificare l’affidabilità sia dei soggetti esterni, sia dei detenuti ammessi, richiamando nei relativi contratti o protocolli gli obblighi di osservanza delle regole tecniche, di segnalazione di eventuali contenuti non consentiti e di accettazione di controlli, anche a campione. In caso di esito positivo dei controlli, la Direzione deve informare tempestivamente il Magistrato di sorveglianza o l’Autorità giudiziaria competente, proponendo l’applicazione, in via analogica, del regime di censura previsto dall’art. 18-ter ord. pen., con i conseguenti provvedimenti nei confronti della persona detenuta e del soggetto esterno, ivi compresa la possibilità di risoluzione unilaterale degli accordi.

⁷ A seguito della sentenza della Corte eur. dir. uomo, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani ed altri c. Italia, le Circolari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 13 luglio 2013 (0251644–2013) e del 23 ottobre 2015 (3663/6113) hanno definito le principali caratteristiche del modello di “sorveglianza dinamica”, fondato sull’apertura diurna delle camere di pernottamento e su una maggiore responsabilizzazione delle persone detenute mediante il riconoscimento alle stesse della possibilità di muoversi all’interno della propria sezione, salva l’esistenza di particolari esigenze di sicurezza che comportino necessarie restrizioni.

Ad ulteriore presidio delle esigenze di sicurezza, la Circolare – oltre ad assicurare la selezione dei siti consultabili⁸ – ha imposto di limitare l’accesso alla rete *Internet* alle sole persone ristrette nei circuiti di Custodia attenuata e di Media Sicurezza. Diversamente, per i detenuti appartenenti al circuito Alta Sicurezza o sottoposti a regimi particolari, le Direzioni devono procedere ad una valutazione, caso per caso, tenendo conto delle ragioni specifiche e dei benefici attesi in relazione al programma di trattamento individualizzato.

Nessuna possibilità di “navigare” sul *web* è, invece, riconosciuta alle persone detenute sottoposte al regime di cui all’art. 41-*bis* ord. pen., rispetto alle quali l’Amministrazione penitenziaria avverte, in modo più marcato, il rischio che la connessione ad *Internet* possa assurgere a canale privilegiato di comunicazioni occulte con l’esterno e, in particolare, con l’organizzazione criminale di appartenenza.

Sia consentito esprimere, a tale proposito, le medesime perplessità che, già in passato, aveva sollevato la previsione – la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale⁹ – di un divieto generale ed indiscriminato di ricezione della stampa dall’esterno, nei confronti di coloro che sono soggetti al regime di cui all’art. 41-*bis* ord. pen.

In quell’occasione, il giudice *a quo* aveva dubitato della legittimità costituzionale della scelta di rimettere alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria la possibilità di sopprimere il diritto del detenuto ad informarsi, invadendo, così, un campo presidiato dalla riserva di giurisdizione¹⁰ e garantito dall’art. 21 Cost., a tutela della libertà di manifestazione del pensiero, nella sua dimensione passiva di diritto ad essere informati¹¹. Sempre ad avviso del giudice rimettente, il divieto solo apparentemente si

⁸ La Circolare chiarisce che l’accesso alla rete avvenga esclusivamente mediante la consultazione di siti preventivamente individuati e autorizzati (*white list*), selezionati in funzione delle specifiche esigenze trattamentali, formative o lavorative del detenuto. La scelta dei contenuti consultabili è rimessa alla Direzione dell’Istituto, che procede previa verifica della coerenza dei siti con le finalità del percorso individualizzato e nel rispetto delle esigenze di sicurezza. Tale selezione non esaurisce, peraltro, le misure di controllo, essendo previste verifiche periodiche sull’*hardware*, sui *software* e sulle modalità di navigazione, disciplinate da specifiche disposizioni adottate dalla Direzione dell’Istituto e svolte in modo da non compromettere né la produttività delle attività lavorative, né il regolare svolgimento dei percorsi di studio.

⁹ Ci riferiamo a Corte cost., 26 maggio 2017, n. 122, in *Giur. cost.*, 2017, p. 1215 ss., con nota di A. CIAVOLA, *Cosa si nasconde dentro un libro. Riflessioni su alcune restrizioni del regime del c.d. “carcere duro”*, con la quale la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-*bis*, comma 2-*quater* ord. pen., laddove consente all’Amministrazione penitenziaria di vietare la ricezione e l’invio di libri e riviste tra i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale e l’esterno. A commento della pronuncia, si veda, altresì, A. DELLA BELLA, *Per la Consulta è legittimo il divieto imposto ai detenuti in 41-bis di scambiare libri e riviste con i familiari*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 6/2017, p. 256 ss.; S. AMATO, *Un messaggio nella bottiglia (e un’occasione perduta)*, in *Giur. pen. web*, 2017. Per una riflessione che precede la sentenza appena richiamata, si rinvia a M. RUOTOLO, *I diritti alla corrispondenza, all’informazione e allo studio dei detenuti in regime di 41-bis. A proposito delle limitazioni nelle modalità di ricezione ed inoltro di libri, giornali e riviste*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 842 ss.

¹⁰ Evidenzia la necessità di assicurare l’intervento del giudice al fine di disporre limitazioni ai diritti costituzionalmente garantiti: M. RUOTOLO, *I diritti alla corrispondenza, all’informazione e allo studio dei detenuti in regime di 41-bis. A proposito delle limitazioni nelle modalità di ricezione ed inoltro di libri, giornali e riviste*, cit., p. 849 ss.

¹¹ La giurisprudenza costituzionale, negli anni, ha optato per una lettura estensiva dell’art. 21 Cost.,

limitava ad incidere sulle modalità pratiche di acquisizione delle informazioni¹², celando, in realtà, «una compressione del diritto del detenuto ad essere informato, alla quale non corrisponde [...] alcun apprezzabile incremento della tutela di interessi contrapposti di pari rango, legati, nella specie, ad esigenze di contrasto della criminalità organizzata»¹³. In altri termini, il sacrificio imposto non appariva supportato da un adeguato scrutinio di proporzionalità in ordine alla sua idoneità, necessità e congruità rispetto all'obiettivo perseguito¹⁴, ossia quello di prevenire eventuali contatti con organizzazioni criminali esterne.

Analoghe perplessità sembra suscitare il divieto di accedere alla rete *Internet*, imposto, in via generale, dalla Circolare in esame ai soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen.

Anche in questo caso, infatti, appare difficile sostenere che la Circolare *de qua* si limiti a disciplinare unicamente le modalità di accesso alle informazioni, senza incidere sulla libertà della persona detenuta di informarsi. Una simile interpretazione non terrebbe conto del profondo mutamento tecnologico che, negli ultimi decenni, ha trasformato i sistemi tradizionali di comunicazione, dando vita ad una vera e propria "società dell'informazione"¹⁵, nella quale la navigazione in rete costituisce oramai una condizione imprescindibile per l'esercizio effettivo del diritto fondamentale ad essere informati¹⁶.

ravvisando il fondamento del diritto all'informazione nella libertà di manifestazione del pensiero. In questo senso, cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sent., 20 luglio 1990, n. 348, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2186. Più in generale, sul diritto all'informazione delle persone detenute, si rinvia a I. DEL VECCHIO, *L'informazione in carcere nella tensione tra la tutela del diritto e le esigenze di prevenzione e sicurezza*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale. Nuova edizione*, vol. II., Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 289 ss.; E. LATELLA, *La notizia oltre le sbarre: il diritto all'informazione nel carcere e sul carcere*, Pav, Roma, 2021.

¹² Di questa opinione, già L. CESARIS, *Diritti dei detenuti e garanzie costituzionali*, in *Rass. penit. crim.*, 2/2013, p. 180, per cui «quello che nella circolare viene definito come un mutamento delle modalità in realtà concretizza una compressione dei diritti delle persone sottoposte al regime differenziato». Sul punto, si veda, altresì, A. CIAVOLA, *Cosa si nasconde dentro un libro. Riflessioni su alcune restrizioni del regime del c.d. "carcere duro"*, cit., p. 1244, che esprime una posizione particolarmente critica rispetto alla lettura offerta dalla Corte costituzionale, secondo la quale le limitazioni introdotte dalla Circolare atterrebbero soltanto agli aspetti organizzativi. Dietro una simile lettura, ad avviso dell'A., «si nasconde la preoccupazione di evitare cedimenti nella lotta alla criminalità organizzata, preferendo preservare nella sua interezza una disciplina legislativa modulata sul regime del carcere duro».

¹³ Così, Corte cost., 26 maggio 2017, n. 122, cit., p. 1220, § 1.4

¹⁴ Ravvisano un'evidente sproporzione tra la soluzione, prescelta dalla Circolare ministeriale, di introdurre un divieto generale ed indiscriminato di ricezione della stampa dall'esterno, nei confronti di coloro che sono soggetti al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., e l'obiettivo di prevenire contatti illeciti con l'organizzazione criminale di appartenenza: A. CIAVOLA, *Cosa si nasconde dentro un libro. Riflessioni su alcune restrizioni del regime del c.d. "carcere duro"*, cit., p. 1244; S. AMATO, *Un messaggio nella bottiglia (e un'occasione perduta)*, cit., 7-8.

¹⁵ Per una disamina approfondita del fenomeno, si veda, per tutti, M. PIETRANGELO, *La società dell'informazione tra realtà e norma*, 2007, Giuffrè, Milano; V. ZENO ZENCOVICH, *Diritto di informazione e all'informazione*, in *Enc. It., XXI secolo, norme e idee*, Treccani, Roma, 2009, p. 301 ss.

¹⁶ Per una ricostruzione dettagliata del significato assunto dal "diritto di informarsi" a seguito dell'avvento di *Internet*, si rinvia, tra gli altri, a T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in M. PIETRANGELO

Appare, pertanto, discutibile la scelta di escludere qualsiasi valutazione caso per caso nella ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di fronteggiare «gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» e quella di tutelare i diritti fondamentali della persona detenuta. *A fortiori* se si considera che le istanze securitarie, sottese al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., potrebbero essere adeguatamente salvaguardate mediante il controllo preventivo e la selezione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, dei siti informativi ai quali il soggetto detenuto può accedere.

Ebbene, in ragione della delicatezza delle restrizioni in parola e, più in generale, della complessità dei principi coinvolti, le novità introdotte dalla Circolare avrebbero meritato una traduzione esplicita sul piano legislativo, così da favorire l'impiego delle tecnologie digitali quale strumento di inclusione e di progressivo avvicinamento tra il mondo libero e quello detentivo. L'uso del condizionale, tuttavia, non è casuale: la timida apertura, promossa all'interno dell'Amministrazione, a favore dell'ingresso dei nuovi *media* nella realtà carceraria non ha trovato, infatti, un corrispondente riconoscimento normativo nell'ordinamento penitenziario.

Quanti speravano che i d.lgs. 2 ottobre 2018, nn. 123 e 124¹⁷, adottati in attuazione della delega conferita con l. 23 giugno 2017, n. 103, esplicitassero il diritto della persona detenuta ad utilizzare gli strumenti informatici sono rimasti profondamente delusi.

Il legislatore delegato non ha dato seguito, infatti, alle proposte avanzate dalla Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario¹⁸, volte a modificare la disciplina dei «colloqui, corrispondenza e informazione», di cui all'art. 18 ord. pen., e dell'«uso di apparecchi radio, di altri strumenti», di cui all'art. 40 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Per un verso, il testo definitivo dell'art. 18 ord. pen. non contiene alcun riferimento alla possibilità di utilizzare strumenti tecnologici e di connettersi alla rete *Internet* per favorire gli scambi informativi e comunicativi tra i detenuti ed il mondo esterno¹⁹. Per altro verso, scompare, sin dalla rubrica dell'art. 40 del D.P.R. 30 giugno

(a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 30 ss.; A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Giappichelli, Torino, 2009; V. ZENO ZENCOVICH, *La libertà di espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 125 ss.; ID., *Perché occorre rifondare il significato della libertà di manifestazione del pensiero*, in *Percorsi costituzionali*, 1/2010, p. 69 ss.

¹⁷ Per un'articolata analisi dell'intervento legislativo, si rinvia, tra gli altri, a P. BRONZO-F. SIRACUSANO-D. VICOLI, *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo carcerario"*, Giappichelli, Torino, 2019; C. FIORIO-F. FIORENTIN (a cura di), *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2019; E.N. LA ROCCA, *Il progetto "estivo" di riforma dell'ordinamento penitenziario tra l'inutile e il fantomatico*, in *Arch. pen.*, 2/2018, p. 207 ss.; G. TABASCO, *La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi*, Pisa, Pisa University Press, 2018.

¹⁸ Commissione istituita con D.M. 19 luglio 2017, presieduta dal Prof. Glauco Giostra. Per il materiale prodotto all'esito dei lavori, v. COMMISSIONE GIOSTRA, *Il Progetto di riforma penitenziaria*, Nuova editrice Universitaria, Roma, 2019; nonché *Riforma dell'ordinamento penitenziario: la proposta della Commissione Giostra, lo schema del decreto legislativo approvato dal Governo e i pareri delle Commissioni parlamentari*, in *Dir. pen. cont.*, 9 febbraio 2018.

¹⁹ Cfr. *Riforma dell'ordinamento penitenziario: la proposta della Commissione Giostra, lo schema del decreto legislativo approvato dal Governo e i pareri delle Commissioni parlamentari*, cit., p. 86 ss., per la proposta di modifica dell'art. 18 ord. pen., nella parte in cui prevede, al comma 5-*bis*, che «le comunicazioni possono avvenire anche

2000, n. 230, ogni richiamo all'uso di «tecnologie informatiche»²⁰. Né ha trovato accoglimento, nel decreto legislativo di riforma dell'ordinamento penitenziario, la proposta di introdurre, nel testo della disposizione appena richiamata, un'espressa autorizzazione al «collegamento *Internet* mediante punto di accesso via cavo»²¹, con connessione «filtrata» per consentire una «navigazione» controllata sul *web*. Medesima sorte è stata riservata all'iniziativa volta ad implementare l'utilizzo della posta elettronica dalle sole postazioni autorizzate, munite di specifici accorgimenti tecnici idonei a verificare i destinatari previamente selezionati²².

In sede di attuazione della legge delega, il legislatore – in punto di avanzamento tecnologico del sistema carcerario – si è limitato ad intervenire sul testo dell'art. 18 ord. pen., introducendo, al comma 9, la previsione secondo cui «l'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento». Al di là di tale disposizione, pertanto, nulla è stato aggiunto in ordine alla possibilità di usufruire della rete *Internet* per accedere alle informazioni o per avvalersi dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione audiovisiva.

In questo modo, il legislatore ha, di fatto, continuato ad affidare alla prassi amministrativa il delicato compito di rendere il sistema penitenziario permeabile all'ingresso dei più moderni mezzi di trasmissione delle informazioni. Sebbene, infatti,

mediante programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la connessione *internet*»; e, al comma 6-ter, che «l'informazione deve essere garantita attraverso ogni moderno strumento tecnologico e l'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento». Evidenziano l'accoglimento soltanto parziale delle proposte appena richiamate, F. DE SIMONE, *Gli esiti della controriforma penitenziaria*, in *Arch. pen.*, 1/2019, p. 13; M.C. LOCCHI - N. PETTINARI, *L'utilizzo di Skype in carcere al fine del mantenimento e del rafforzamento dei rapporti dei detenuti con il mondo esterno*, in *Arch. pen.*, 1/2020, p. 34. Sul punto, L. CESARIS, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, in *Giur. pen. web*, 2018, p. 9, sottolinea, in modo critico, come si tratti «di una scelta anacronistica a fronte della operatività già in alcuni Istituti di strumenti informatici sulla base della circ. min. n. 366755 del 2015».

²⁰ Cfr. *Riforma dell'ordinamento penitenziario: la proposta della Commissione Giostra, lo schema del decreto legislativo approvato dal Governo e i pareri delle Commissioni parlamentari*, cit., p. 209, per la proposta di modifica della rubrica dell'art. 40 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, così riformulata: «uso di apparecchi radio, di altri strumenti e di tecnologie informatiche». Secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa, «tenuto conto della diffusione e importanza assunta dalle applicazioni informatiche per lo studio, per il tempo libero e per i contatti con la famiglia [...] si propone la riscrittura/ sostituzione della disposizione sin dalla sua rubrica integrandola con l'espresso riferimento ad altre «tecnologie informatiche»».

²¹ Cfr. *Riforma dell'ordinamento penitenziario: la proposta della Commissione Giostra, lo schema del decreto legislativo approvato dal Governo e i pareri delle Commissioni parlamentari*, cit., p. 209, per la proposta di modifica dell'art. 40 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella parte in cui prevede al comma 3 che «è autorizzato il collegamento *Internet* mediante punto di accesso via cavo, con apparecchi forniti dall'Amministrazione, in ogni sezione o gruppo di sezioni, con connessione filtrata e accesso parziale alle funzionalità della rete».

²² Cfr. *Riforma dell'ordinamento penitenziario: la proposta della Commissione Giostra, lo schema del decreto legislativo approvato dal Governo e i pareri delle Commissioni parlamentari*, cit., p. 209, per la proposta di modifica dell'art. 40 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella parte in cui prevede al comma 4 che «è consentito l'utilizzo della posta elettronica dalle sole postazioni autorizzate e con speciali accorgimenti tecnici che rendano possibile verificare i destinatari previamente selezionati», e al comma 5 che «in ogni Istituto devono essere allestite una o più postazioni per l'utilizzo di programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la connessione *internet* destinate alla corrispondenza di cui al comma 5-bis dell'articolo 18 della legge. L'Amministrazione penitenziaria stabilirà, con apposite prescrizioni, le caratteristiche e le modalità d'uso per la connessione *Internet*».

il richiamo espresso ai «siti informativi» sembri alludere, senz'altro, alla “navigazione” in rete da parte delle persone detenute, il tenore estremamente sintetico dell'intervento legislativo lascia, sul piano delle fonti primarie, un vuoto normativo significativo in materia di utilizzo delle risorse digitali. E un silenzio di tale portata, come è stato osservato, «condiziona pesantemente la vocazione di un carcere che vuole rivolgersi all'esterno»²³, ostacolando ogni reale tentativo di ridurre il divario con il mondo libero²⁴.

2. Connessioni “emergenziali” e primi esperimenti digitali.

Una spinta decisiva all'apertura del sistema penitenziario verso l'esterno, sotto il profilo tecnologico, è stata impressa dall'emergenza pandemica che ha colpito l'intero territorio nazionale, coinvolgendo inevitabilmente anche gli Istituti detentivi.

Il rischio di contagio dal *virus* Sars-Covid-19, impedendo ogni forma di contatto diretto dei detenuti con il mondo libero, ha richiamato l'attenzione sull'importanza che l'accesso alla rete *Internet* può rivestire nel contesto carcerario²⁵, non solo per garantire il diritto alla libera informazione e allo studio, ma, più generale, per preservare le relazioni familiari ed affettive, attenuando quel senso di isolamento che incide profondamente sul benessere psicologico delle persone ristrette.

In modo più pressante, si è dunque avvertita l'esigenza di superare le difficoltà tecniche, logistiche ed organizzative che, per lungo tempo, avevano ostacolato l'implementazione delle tecnologie digitali nei percorsi trattamentali²⁶.

A partire dal settore dell'istruzione, la decretazione emergenziale²⁷, emanata nei primi mesi della pandemia, ha favorito, nella maggior parte degli Istituti, un significativo incremento dell'utilizzo di piattaforme e risorse digitali, al fine di garantire continuità ai percorsi didattici e formativi già avviati dalle persone detenute, appartenenti sia al circuito di Media Sicurezza, sia a quello di Alta Sicurezza²⁸.

²³ Così, C. FIORIO, *Carcere: la riforma dimezzata*, in *Proc. pen. giust.*, 3/2019, p. 757.

²⁴ In argomento, P. SCHARFF SMITH, *Imprisonment and internet-access: Human rights, the principle of normalization and the question of prisoners access to digital communication technology*, in *Nordic Journal of Human Rights*, 2012, p. 454.

²⁵ Sul punto, G. CHIOLA, *Il digital divide in carcere*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 6/2020, p. 971 e S. ANASTASIA, *L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione*, cit., p. 41 ss., evidenziano come le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica abbiano rappresentato un'occasione per accelerare l'adeguamento degli Istituti penitenziari alle nuove disposizioni.

²⁶ Si pensi, ad esempio, alla perdurante assenza di un'adeguata copertura di rete all'interno di molti Istituti, alla disponibilità limitata – quando non del tutto insufficiente – di strumenti *hardware* e *software* aggiornati, nonché alla mancanza di personale tecnico formato nell'utilizzo e nella gestione delle nuove tecnologie: criticità strutturali che hanno reso particolarmente complessa qualsiasi ipotesi di integrazione stabile del digitale nella quotidianità detentiva.

²⁷ Cfr. Circolare D.A.P. del 12 marzo 2020, «colloqui a distanza per motivi di studio ed utilizzo della posta elettronica. Attuazione negli Istituti penitenziari delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», in recepimento della quale la maggior parte degli Istituti penitenziari si era attivata per dotare di dispositivi elettronici e comunicativi le persone detenute, affinché potessero proseguire i corsi scolastici intrapresi.

²⁸ Per un commento alle soluzioni proposte durante la pandemia, nel settore dell'istruzione, v. A. MAURIZIO,

Particolare rilievo ha assunto la prosecuzione delle attività didattiche in ambito universitario, attraverso una pluralità di iniziative promosse dagli Atenei a sostegno degli “studenti ristretti”: dal supporto individuale allo studio e alla preparazione degli esami, allo svolgimento delle prove, fino all’utilizzo della posta elettronica per agevolare una comunicazione più rapida con i docenti²⁹.

I Poli Universitari Penitenziari³⁰ hanno, tuttavia, operato in maniera profondamente differenziata sul territorio, a seconda delle risorse disponibili e delle specificità locali. Tale eterogeneità si è riflessa conseguentemente sull’effettivo godimento del diritto allo studio³¹, evidenziando un divario tecnologico significativo tra gli Istituti e, al contempo, la necessità di interventi di coordinamento più strutturati.

Un ulteriore passo avanti sul piano dell’ammodernamento digitale ha interessato le forme di comunicazione con l’esterno: le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno rappresentato, infatti, un’occasione di accelerazione anche nel processo di adeguamento tecnologico degli strumenti tradizionalmente utilizzati dalle persone detenute per mantenere i rapporti con i propri familiari³².

Le tecnologie didattiche in carcere: vincoli e opportunità, in P.A. ALLEGRI-S. ANASTASIA-V. SCALIA (a cura di), *Le tecnologie dell’informazione in carcere: realtà, potenzialità, ambivalenze*, cit., p. 97 ss.; M. R. MANCANIELLO, *Istruzione e Formazione nelle realtà penitenziarie italiane al tempo del coronavirus: una riflessione sulla didattica a distanza. Tra limiti e opportunità*, in *Studi sulla Formazione/Open Journal of Education*, 2020, 23(2), p. 223 ss.

²⁹ Con la Circolare del 12 marzo 2020, indirizzata ai Provveditori regionali, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria aveva legittimato le Direzioni degli Istituti a consentire «lo svolgimento di esami di laurea, esami universitari e colloqui didattici tra docenti e studenti detenuti, sia appartenenti ai circuiti Media Sicurezza che AS3, mediante videoconferenza e/o tramite Skype»; nonché «l’uso della posta elettronica per comunicazioni celeri con i docenti».

³⁰ Sul ruolo svolto dai Poli Universitari Penitenziari per garantire l’accesso agli studi accademici da parte delle persone detenute, si veda la pagina ufficiale del CNUPP (Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari), istituita presso la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) nel 2018, disponibile all’indirizzo <https://www.cruai.it/cnupp.html>.

³¹ Per un’ampia disamina degli effetti che i mezzi di comunicazione a distanza hanno comportato sulle attività dei Poli Universitari Penitenziari, nel periodo della pandemia, cfr. C. DELL’OCA, *Comessione instabile. Una prima analisi dell’impatto degli strumenti di comunicazione a distanza nei Poli Universitari Penitenziari nel contesto dell’emergenza pandemica*, in P.A. ALLEGRI-S. ANASTASIA-V. SCALIA (a cura di), *Le tecnologie dell’informazione in carcere: realtà, potenzialità, ambivalenze*, cit., p. 30 ss.

³² In particolare, l’art. 221, comma 10, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, aveva previsto che «negli Istituti penitenziari e negli Istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli artt. 18 ord. pen., 37 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e 19 D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell’interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l’Amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall’art. 39, comma 2, del citato Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018». Sul punto, P. MAGGIO, *La portata delle garanzie difensive nel rinnovato ordinamento penitenziario*, in S. LORUSSO (a cura di), *Il fragile mosaico delle garanzie difensive. Dalla legge Orlando alle scelte della XVIII legislatura*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 280, evidenzia come l’impiego di strumenti tecnologici di comunicazione a distanza, a lungo rallentato dalle contrapposte esigenze di sicurezza, abbia subito una brusca accelerazione proprio a causa della emergenza Covid.

L'esigenza di garantire una maggiore continuità nelle relazioni affettive ha portato, così, all'introduzione di importanti novità con riferimento ai colloqui: in tale contesto, si è diffuso, in maniera capillare, l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, in particolare tramite la piattaforma *Skype for business*³³.

A ben vedere, la soluzione proposta non costituiva una novità assoluta, dal momento che la Circolare n. 31246 del 30 gennaio 2019³⁴ aveva già sperimentato, nel circuito della Media sicurezza, l'impiego della piattaforma *Skype for business* per l'esecuzione di videochiamate. In quell'occasione, era stato precisato che la videochiamata dovesse essere equiparata ai «colloqui visivi» previsti dall'art. 18 ord. pen., condividendone la qualificazione giuridica e le modalità esecutive, quanto all'individuazione degli organi competenti all'autorizzazione, al numero e alla durata dei collegamenti audio-visivi, nonché al controllo del personale preposto.

A corredo della Circolare figurava un vero e proprio manuale tecnico-operativo, contenente tutte le istruzioni necessarie per l'allestimento e il funzionamento delle postazioni informatiche, nonché le indicazioni relative alle procedure di identificazione dell'interlocutore e al monitoraggio visivo da remoto da parte del personale della polizia penitenziaria, incaricato di controllare le immagini trasmesse sul *monitor* del *computer* utilizzato dalla persona detenuta e di interrompere la comunicazione in caso di comportamenti scorretti³⁵.

Durante la fase più acuta dell'emergenza, l'impiego della piattaforma *Skype for Business* è stato affiancato, in numerosi Istituti, dall'utilizzo dell'applicativo *Whatsapp*, attivato su apparecchi telefonici acquistati dall'Amministrazione penitenziaria: scelta che ha favorito, senza dubbio, una maggiore flessibilità operativa, pur in assenza di regole uniformi e di adeguate garanzie di controllo.

Un'apertura significativa si è registrata, altresì, nei confronti delle persone detenute sottoposte al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., nei cui confronti la giurisprudenza – dapprima della magistratura di sorveglianza³⁶ e, successivamente,

³³ Sul diritto delle persone detenute a mantenere le proprie relazioni familiari e affettive anche attraverso strumenti di comunicazione elettronica, in particolare mediante sistemi di videochiamata come *Skype*, v. M.C. LOCCHI - N. PETTINARI, *L'utilizzo di Skype in carcere al fine del mantenimento e del rafforzamento dei rapporti dei detenuti con il mondo esterno*, cit., p. 35.

³⁴ Cfr., Circolare D.A.P. n. 31246 del 30 gennaio 2019, relativa all'«Utilizzo della piattaforma *Skype for business* per l'effettuazione di videochiamate da parte dei detenuti ed internati con i familiari e/o conviventi», nella quale vengono fornite «le indicazioni per agevolare le attività e predisporre gli interventi necessari a rendere fruibile – su vasta scala – l'utilizzo della piattaforma *Skype for business* (ex *Microsoft Lynch*) per l'effettuazione di videochiamate da parte dei detenuti ed internati appartenenti – in questa prima fase di avvio – al circuito media sicurezza con i familiari e/o conviventi».

³⁵ Sul punto, V. MANCA, *Le linee guida per lo svolgimento via Skype dei colloqui tra detenuto e familiari*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 12 febbraio 2019.

³⁶ Cfr., *ex plurimis*, Trib. Sorveglianza Roma, ord. 13 maggio 2021, con cui accoglieva il reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41-*bis*, comma 2, ord. pen. avverso il silenzio dell'Amministrazione penitenziaria, alla quale il detenuto aveva chiesto di sostenere un video-colloquio ed un colloquio aggiuntivo con i familiari residenti in Sicilia sulla loro utenza telefonica privata, essendo divenuti impossibili i colloqui visivi in carcere a causa delle limitazioni agli spostamenti interregionali determinate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 all'epoca in atto.

della Corte di cassazione³⁷ – ha riconosciuto, al ricorrere di situazioni di oggettiva impossibilità di movimento dovute all'emergenza sanitaria, il diritto ad effettuare colloqui tramite la rete *intranet* del Ministero della Giustizia, già impiegata per le videoconferenze processuali. Secondo tale approdo ermeneutico, l'impraticabilità o la grave difficoltà di svolgere i colloqui in presenza ha imposto all'Amministrazione penitenziaria di autorizzare le persone recluse al regime speciale a mantenere i contatti con i familiari mediante comunicazioni audiovisive, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, che, seppur temporalmente circoscritto, aveva esteso suddetta modalità di colloquio a tutti i detenuti, senza distinzioni legate al regime detentivo³⁸.

A fronte delle obiezioni sollevate dall'Amministrazione penitenziaria in ordine al rischio di captazioni illecite, la giurisprudenza di legittimità, in una pluralità di occasioni, ha sottolineato che l'utilizzo della rete *intranet* del Ministero della Giustizia per le videochiamate soddisfa pienamente le esigenze di sicurezza, trattandosi di un sistema tecnicamente validato dal Servizio Informatico Penitenziario (D.A.P.) e dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.)³⁹. Quanto alle esigenze di documentazione delle comunicazioni a distanza, la Corte di cassazione ha osservato che l'applicazione *Skype for Business* consente di generare un *file* temporaneo della conversazione, archiviato in una cartella presente sul *computer* impiegato per il collegamento e successivamente suscettibile di conservazione al fine di garantirne la disponibilità in caso di richieste provenienti dalla Direzione Distrettuale Antimafia o da altra Autorità giudiziaria competente.

È stato, inoltre, evidenziato come le rilevanti esigenze di controllo sulle modalità di svolgimento del colloquio possano essere adeguatamente soddisfatte – in analogia con quanto avviene per i detenuti della Media Sicurezza – attraverso l'esercizio della vigilanza "da remoto" da parte del personale penitenziario, il quale, in caso di comportamenti non consentiti, è in grado di interrompere immediatamente la chiamata⁴⁰.

Conclusa la fase emergenziale e venuti meno i presupposti che avevano giustificato l'ammissione generalizzata dei colloqui visivi, nelle forme della videochiamata, la giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto, per ciò solo, precluso il ricorso a strumenti di comunicazione audiovisiva⁴¹.

³⁷ Cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 19 maggio 2021, n. 19826, in *Diritto & Giustizia*, 2021, 20 maggio; Cass., Sez. I, 14 dicembre 2022, n. 6200, inedita; Cass., Sez. I, 25 maggio 2023, n. 34611, inedita; Cass., Sez. I, 31 gennaio 2024, n. 4282, inedita: tutte favorevoli a riconoscere al detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., il diritto di fruire colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato articolo.

³⁸ In questo senso, Cass., Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 8180, in *Diritto & Giustizia*, 10 marzo 2022, § 3.1.

³⁹ Ancora, Cass., Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 8180, cit., § 3.2.

⁴⁰ In questo senso, tra le tante, Cass., Sez. I, 19 maggio 2021, n. 19826, cit., § 3.1.

⁴¹ Cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. V, 19 gennaio 2024, n. 17992, inedita, § 3, ove si afferma che «con la cessazione del periodo emergenziale, le cui restrizioni [...] avevano permanentemente giustificato l'ammissione dei

Al contrario, essa ha affermato che, «se per una qualunque ragione diventa impossibile, o particolarmente difficile, lo svolgimento del colloquio in presenza, deve ammettersi la possibilità del colloquio a distanza nella forma del video-colloquio, assimilato a quello visivo», purché le modalità esecutive siano idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal regime speciale. In tale prospettiva, l'autorizzazione può riguardare non soltanto il familiare direttamente interessato dalla situazione impeditiva, ma anche gli altri congiunti, in assenza di specifiche ragioni ostative⁴². E ciò al fine di garantire l'effettività del diritto della persona detenuta – anche quando sottoposta al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. - a mantenere i legami con i propri familiari⁴³.

Assume, in questo quadro, particolare rilievo il fattore della distanza geografica che spesso separa la persona detenuta dal proprio nucleo familiare: circostanza che, soprattutto nel caso dei detenuti sottoposti al 41-*bis*, si traduce in un ostacolo materiale

colloqui visivi nelle forme della videoconferenza, se, per un verso, è venuta meno quella particolare situazione che giustificava, in termini generali, l'autorizzazione della videoconferenza, per altro verso, non è corretto affermare che tale possibilità sia venuta meno, ben potendo ammettersi che, in presenza di situazioni particolari che impediscano lo svolgimento del colloquio in presenza, il colloquio debba essere autorizzato, per garantire l'effettività del relativo diritto, tramite video-collegamento, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dall'art. 41-*bis* ord. pen.». Va peraltro ricordato come, già in epoca antecedente alla pandemia, la giurisprudenza di legittimità avesse iniziato a riconoscere – seppur con orientamenti non univoci – l'ammissibilità dei colloqui “da remoto”. In senso favorevole: Cass., Sez. I, 22 giugno 2020, n. 23819, in *CED Cass.*, rv. 279577, nonché in *Diritto & Giustizia*, 12 agosto 2020, p. 4, con nota di P. GRILLO, *Via libera ai colloqui dei detenuti al 41 -bis con Skype for business*; in *Giur. it.*, 2021, p. 200 ss.; con nota di M. MARINI, *Ammissibili i colloqui “da remoto” tra detenuto in “41-bis” e altro soggetto ristretto*. In senso contrario, sia pure limitatamente all'ipotesi in cui anche il familiare fosse a sua volta detenuto, v.: Cass., Sez. I, 22 marzo 2019, n. 16557, in *CED Cass.*, rv. 275669, nonché in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 678, con nota di G. PASSARO, *Colloqui audiovisivi del detenuto in 41-bis*, che ha negato l'ammissibilità della comunicazione a distanza in assenza di una disciplina normativa espressa, idonea a definire presupposti, modalità esecutive e coperture di spesa.

⁴² Cfr. Cass., Sez. V, 8 novembre 2023, n. 50469, in *CED Cass.*, rv. 285594-01, ove i giudici di legittimità hanno chiarito che «l'impossibilità o la grave difficoltà di uno dei congiunti del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. ad effettuare i colloqui in presenza costituisce ragione sufficiente per consentire la partecipazione al collegamento audiovisivo non solo al familiare direttamente impedito, ma anche agli altri congiunti», sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e in assenza di specifiche cause ostative alla fruizione congiunta della modalità colloquiale. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto irragionevole escludere dal collegamento audiovisivo i familiari chiamati ad accompagnare la moglie del detenuto – affetta da patologie che ne rendevano difficoltoso lo spostamento – presso l'Istituto penitenziario necessario per lo svolgimento della videochiamata, trattandosi di soggetti altrimenti legittimati ai colloqui in presenza.

⁴³ L'orientamento espresso dalla Corte di cassazione si fonda, dunque, sul riconoscimento della funzione essenziale dei colloqui familiari nel percorso trattamentale e sulla necessità che le restrizioni derivanti dal regime differenziato siano effettivamente giustificate da esigenze di ordine e sicurezza, non altrimenti gestibili, e proporzionate allo scopo perseguito. Sul punto, Cass., Sez. I, 15 giugno 2022, n. 42647, inedita, § 2, ha riaffermato la natura “fondamentale” del diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento dei legami affettivi, riconoscendo nei colloqui visivi uno strumento essenziale per l'esercizio di tale diritto, fondato sugli artt. 1, 6, 15, 18, comma 3, e 28 ord. pen., nonché sugli artt. 29, 30 e 31 Cost. e sull'art. 8 CEDU. Da ultimo, Cass., Sez. I, 21 novembre 2024, n. 46809, in *CED Cass.*, rv. 287288, secondo cui «in tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto».

significativo, in ragione della frequente assegnazione ad Istituti penitenziari ubicati in territori molto lontani dal contesto familiare di origine. Le trasferte necessarie per i colloqui visivi possono, infatti, comportare oneri economici difficilmente sostenibili e, nel caso dei familiari minorenni, incidere negativamente sulla regolarità della frequenza scolastica, dando luogo a situazioni di irragionevole disparità di trattamento nell'esercizio di un diritto fondamentale.

È proprio alla luce di tali criticità che l'approdo giurisprudenziale richiamato assume un rilievo che travalica la contingenza emergenziale ed apre la strada ad una rilettura non meramente eccezionale del ricorso alle tecnologie digitali, sollecitando una riflessione più ampia sul loro possibile inserimento stabile tra gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali anche nei contesti detentivi a più elevata intensità securitaria.

3. Oltre l'emergenza: prospettive per un'inclusione digitale nel sistema penitenziario.

A distanza ormai di alcuni anni dalla conclusione dell'emergenza sanitaria, appare opportuno interrogarsi sul lascito normativo e sulle trasformazioni, anche di ordine culturale, che essa ha prodotto nel sistema penitenziario rispetto, in particolare, al rapporto tra tecnologia e tutela dei diritti fondamentali.

La consapevolezza della necessità di individuare soluzioni stabili, capaci di superare la logica dell'eccezionalità dettata dal contesto emergenziale, ha favorito il consolidamento di alcune buone pratiche sperimentate nel periodo di crisi sanitaria.

L'esperienza maturata durante la pandemia ha reso, infatti, evidente come l'impiego delle tecnologie digitali, se non ostacolato da pregiudizi e diffidenze, possa incidere positivamente sulla qualità della vita detentiva, promuovendo l'effettivo esercizio di diritti fondamentali, quali la comunicazione, l'informazione e l'istruzione.

In questa prospettiva, s'inseriscono le proposte della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2022⁴⁴, che ha posto in evidenza la centralità delle tecnologie come strumento decisivo per il miglioramento della qualità della vita intramuraria⁴⁵, auspicando la valorizzazione e la standardizzazione delle *best practices* avviate durante l'emergenza sanitaria. Secondo l'impostazione delineata in ambito ministeriale, l'innovazione tecnologica rappresenta non soltanto un fattore di efficienza e di sicurezza, ma anche un'opportunità di

⁴⁴ Cfr. Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, istituita con D.M. 13 settembre 2021 presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo, incaricata di elaborare proposte in materia di innovazione tecnologica, organizzativa e trattamentale degli Istituti di pena. Le conclusioni della Commissione sono state rese pubbliche nel Rapporto finale del 28 aprile 2022, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia. Per un commento, v. M. RUOTOLO, *Il sistema penitenziario e le esigenze della sua innovazione*, in *Biola Journal*, 4/2022, p. 31 ss.; F. SIRACUSANO, *Verso un carcere più umano e solidale: brevi riflessioni a margine delle proposte della Commissione Ruotolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, p. 849; M. VENTUROLI, *Le conclusioni della Commissione Ruotolo: una luce nella direzione del "carcere dei diritti"*, in *Dir. pen. proc.*, 6/2022, p. 797 ss.

⁴⁵ Così si legge nella *Relazione finale. Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2022, p. 13 ss.

inclusione digitale e di umanizzazione della vita detentiva, in grado di alleggerire il lavoro del personale e di rafforzare i legami sociali ed i percorsi formativi delle persone recluse.

Tra gli interventi prioritari formulati dalla Commissione, accanto al rafforzamento delle condizioni di sicurezza mediante l'uso dei sistemi anti-droni, *metal detector* fissi e *body scanner*⁴⁶, un ruolo di primo piano è stato riservato alla promozione dell'istruzione, tramite strumenti di didattica digitale⁴⁷, e al potenziamento dei mezzi di comunicazione a distanza, in ragione della funzione trattamentale che i colloqui svolgono nella conservazione delle relazioni familiari ed affettive⁴⁸.

In quest'ultima direzione, un segnale di apertura è giunto dalla Circolare n. 3696/6146 del 26 settembre 2022, che ha contribuito a rendere più stabile l'impiego della videochiamata come modalità alternativa di svolgimento del colloquio visivo, estendendone l'utilizzo anche alle persone recluse nei circuiti di Alta sicurezza. Il provvedimento riconosce il valore trattamentale di tale strumento⁴⁹, in quanto capace di sostenere l'equilibrio psicologico delle persone detenute e di attenuare quel senso di isolamento affettivo che spesso alimenta situazioni di disagio psichico, difficilmente gestibili dal personale penitenziario e, nei casi più gravi, suscettibili di sfociare in esiti drammatici.

Pur apprezzando i molteplici vantaggi derivanti dall'uso delle videochiamate, permane, tuttavia, un nodo interpretativo di rilievo: la Circolare sembra configurare tale modalità di comunicazione come sostitutiva dei colloqui in presenza. Lo si evince chiaramente dal testo del provvedimento, che giustifica il ricorso alle videochiamate con l'esigenza di evitare «le lunghe e defatiganti operazioni di perquisizione dei soggetti che fanno ingresso in carcere in occasione dei colloqui in presenza»⁵⁰. Un simile approccio

⁴⁶ Tra le ulteriori proposte condivise si segnala: l'introduzione di sistemi biometrici per agevolare l'accesso dei familiari delle persone detenute ai colloqui, la standardizzazione del sistema "MOVE" per la gestione informatizzata dei flussi interni, la realizzazione di *totem* multilingue destinati alla presentazione telematica delle istanze e la sperimentazione, in collaborazione con *Open Fiber*, di una rete dedicata alle attività trattamentali.

⁴⁷ La Commissione propone una modifica al testo dell'art. 40 Reg. esec., diretta a consentire ai detenuti di utilizzare - anche nella propria camera di pernottamento, salvo che per comprovate esigenze di sicurezza - strumenti tecnologici, con il solo limite dell'accesso alla rete *Internet*.

⁴⁸ Le modifiche proposte al testo degli artt. 37 e 39 Reg. esec. penit. prevedono espressamente la possibilità di svolgere colloqui a distanza in alternativa a quelli svolti in presenza, riconoscendo alla persona detenuta la facoltà di scegliere se imputare la videochiamata a un colloquio o a una telefonata, con le conseguenti ricadute sul piano della durata e del numero delle comunicazioni consentite.

⁴⁹ Secondo quanto riportato nella Circolare D.A.P. n. 3696/6146 del 27 settembre 2022, pp. 8-9, «negli Istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso l'installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di videoccolloqui, con il controllo visivo del personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi».

⁵⁰ Così, Circolare D.A.P. n. 3696/6146, cit., p. 8, ove, nel descrivere i benefici derivanti dalle videochiamate, evidenzia che «la circostanza che il colloquio "a distanza" possa essere interrotto in ogni caso di condotte

rischia, però, di snaturare la *ratio* dell'istituto: la comunicazione a distanza dovrebbe fungere da strumento complementare – e non alternativo⁵¹ – al contatto diretto con i familiari, da impiegare solo quando la presenza fisica risulti impossibile o eccessivamente gravosa per ragioni di distanza o di salute.

Alla progressiva emersione, sul piano amministrativo, di una maggiore valorizzazione trattamentale della videochiamata non ha fatto seguito, tuttavia, un analogo consolidamento in sede normativa.

Pur essendo recentemente intervenuto in materia di corrispondenza telefonica con il d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176⁵², il legislatore si è limitato, infatti, a disciplinare la frequenza delle telefonate consentite, perdendo una preziosa occasione di includere la videochiamata tra le forme di comunicazione espressamente tutelate dal Regolamento penitenziario. Permane, così, una disciplina che continua a fondarsi su fonti amministrative contingenti e settoriali, anziché su un impianto legislativo organico e stabile, relegando le soluzioni sperimentate nel periodo emergenziale in una dimensione ancora priva di piena sistematizzazione.

Sul piano formativo, il processo di modernizzazione digitale del sistema penitenziario ha favorito lo sviluppo di alcuni progetti, volti a coniugare innovazione e percorsi di inclusione sociale, sebbene ancora prevalentemente limitati per estensione e continuità. Tra le esperienze più significative, si collocano le iniziative avviate presso la Casa di Reclusione Bollate, ove opera, ormai da molti anni, una rete dati non ministeriale impiegata per attività di formazione avanzata nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione⁵³. L'Istituto ha sperimentato percorsi professionalizzanti orientati al reinserimento sociale e fondati sull'acquisizione di

inappropriate, consente al contempo di soddisfare le sempre essenziali e imprescindibili esigenze di sicurezza».

⁵¹ Di questa opinione, G. CANESCHI, *Intelligenza Artificiale e sistema penitenziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, p. 256.

⁵² Il d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176, in materia di corrispondenza telefonica, innalza gli *standard* minimi per i contatti con l'esterno, elevando a «sei volte al mese» la frequenza delle telefonate consentite (in luogo della precedente previsione di «una volta alla settimana»). Il provvedimento tipizza, inoltre, la relazione con la disciplina emergenziale, stabilendo che «resta ferma l'applicazione» dell'art. 2-*quinquies*, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (conv. l. 70/2020), così da preservare la cornice di ampliamento e di deroghe in situazioni straordinarie e garantire coerenza interpretativa nelle prassi degli Istituti. Di rilievo è anche il trasferimento della competenza ad autorizzare le conversazioni in deroga dal Magistrato di sorveglianza al Direttore dell'Istituto, con potenziale impatto sui tempi di decisione e sulla gestione delle richieste, ferma restando la vigilanza sul corretto utilizzo del canale.

⁵³ In tale contesto si inseriscono, tra le iniziative più rilevanti degli ultimi anni, i progetti promossi da Universo Cooperativa Sociale Onlus – oggi parte del circuito internazionale *Cisco Networking Academy* – che, a partire dalla Casa di Reclusione Bollate, ha avviato percorsi di formazione ICT destinati alle persone ristrette, giungendo nel 2016 alla stipula di un protocollo con il Ministero della Giustizia, Cisco Italia, Fondazione Vodafone Italia e Confprofessioni per la formazione di oltre duecento detenuti in diversi Istituti (Opera, Secondigliano, La Spezia, Rebibbia, Monza e gli Istituti penali minorili di Nisida e Firenze). Nel 2021, grazie alla collaborazione con Axians Italia, è stato inoltre avviato presso la Seconda Casa di Reclusione di Bollate il progetto NIC (NOC in carcere), un centro di formazione avanzata che qualifica e certifica le persone detenute nei settori del *networking* e della sicurezza informatica, con possibilità di impiego da remoto in attività di supporto tecnico. Per ulteriori informazioni: www.axians.it/noc-in-carcere/.

competenze tecniche spendibili nel mercato del lavoro, valorizzando il coinvolgimento delle persone detenute in attività di tutoraggio tra pari, con rilevanti effetti in termini di responsabilizzazione, autonomia e crescita relazionale⁵⁴.

L'impianto formativo si è ulteriormente arricchito con l'introduzione di videolezioni universitarie e attività didattiche a distanza, veicolate tramite piattaforma digitale *Webex*, con l'obiettivo di affiancare ai percorsi tecnico-professionali moduli di istruzione superiore, erogati in modalità sincrona. In continuità con tali sviluppi, è stata, inoltre, realizzata un'aula multimediale destinata agli studenti detenuti iscritti ai Poli Universitari Penitenziari⁵⁵. Dotata di un collegamento filtrato e sicuro, essa consente l'accesso, in tempo reale, ai materiali didattici, alle video-lezioni, ai servizi bibliotecari e di segreteria, permettendo agli studenti ristretti di gestire la carriera universitaria in condizioni quanto più possibile analoghe a quelle degli studenti liberi, pur nel rispetto delle necessarie cautele di sicurezza.

Iniziative di questa portata segnano un passo importante verso la riduzione del divario digitale in carcere, dimostrando come l'uso regolato delle tecnologie possa tradursi in un concreto strumento di crescita personale e di reinserimento sociale, in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza sovranazionale che ravvisa, nell'accesso ad *Internet*, un mezzo funzionale al percorso di reintegrazione della persona detenuta⁵⁶.

Il modello sviluppato presso l'Istituto Bollate, basato su protocolli di sicurezza informatica e connessioni filtrate, è stato solo parzialmente replicato in altri Istituti⁵⁷, ove

⁵⁴ Dalla collaborazione tra l'Istituto e diversi *partner* del settore tecnologico (tra cui *Cisco Systems*, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, Fondazione IBM, HP e SIAM), è scaturita un'iniziativa volta a promuovere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute mediante percorsi di formazione sulle nuove tecnologie. Tale collaborazione ha consentito la creazione di un ambiente formativo interno, in grado di fornire competenze certificate e riconosciute nel mercato delle telecomunicazioni, con la possibilità per i detenuti di assumere anche ruoli di *tutor* nei confronti dei propri pari, con evidenti ricadute pedagogiche e sociali.

⁵⁵ L'iniziativa, realizzata in collaborazione con gli Atenei di Milano-Bicocca, Bocconi e Statale di Milano, mira a consentire agli studenti reclusi, presso la Casa di Reclusione Bollate, l'accesso in sicurezza alle piattaforme di *e-learning* universitarie e ai servizi bibliotecari, grazie a un collegamento filtrato e monitorato, nell'ambito del progetto di inclusione digitale promosso dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal CNUPP.

⁵⁶ Cfr., *ex plurimis*, Corte EDU, Mehmet Reşit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkey, 18 giugno 2019, nn. 47121/06, 13988/07 e 34750/07, in cui la Corte ha ritenuto che la negazione dell'uso di un *computer* e dell'accesso a *Internet* per finalità didattiche all'interno dell'Istituto penitenziario integri una violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 CEDU (diritto all'istruzione); nonché Corte EDU, Jankovskis v. Lithuania, 17 gennaio 2017, n. 21575/08, ove la Corte ha precisato che, sebbene l'accesso a *Internet* non sia tutelato dalla Convenzione come diritto autonomo, l'utilizzo della rete può assumere rilievo giuridico quale strumento indispensabile per l'esercizio dei diritti all'informazione, alla libertà di espressione (art. 10 CEDU) e all'istruzione (art. 2 Prot. n. 1), specie se funzionale a scopi formativi e di reinserimento sociale. Nel caso in esame, infatti, un detenuto chiedeva di potersi iscrivere ad un corso di laurea in giurisprudenza con specializzazione in diritti umani, per il quale l'accesso al *web* si rivelava necessario al fine di intraprendere un percorso rieducativo e di reinserimento sociale. In dottrina, v. D. GALLIANI, *Internet e la funzione costituzionale rieducativa della pena*, cit., p. 11 ss.; F. FERRARI, *Understood as a right: il diritto ad Internet tra mezzi, fini e rieducazione della pena*, in *MediaLaws*, 1/2017, pp. 148-151.

⁵⁷ Si registrano, a titolo esemplificativo, alcune esperienze significative avviate in altri Istituti del territorio

le Direzioni hanno provveduto a contrattualizzare reti esterne dotate di *firewall*, finalizzate allo svolgimento di attività didattiche e formative a distanza, tramite piattaforma *Webex*.

Si tratta, tuttavia, di interventi promossi a livello locale, non riconducibili ad una strategia nazionale⁵⁸, in assenza della quale le opportunità di accesso ai percorsi formativi digitali continuano a dipendere, perlopiù, dalle risorse economiche, umane e relazionali disponibili nei singoli Istituti.

In questo scenario, segnato da una marcata disomogeneità, tali esperienze mostrano come l'uso regolato di *Internet*, pur potenzialmente capace di conciliare esigenze di sicurezza e finalità di reinserimento sociale, faticosi a tradursi in politiche strutturali e continuative, idonee a fare dell'innovazione tecnologica un elemento stabile dell'esecuzione penale.

In prospettiva, pertanto, l'auspicio è che le iniziative avviate non restino circoscritte ad esperienze isolate, ma costituiscano il punto di partenza per una politica di diffusione coordinata delle tecnologie digitali all'interno degli Istituti penitenziari. Una simile evoluzione, peraltro, non dovrebbe esaurirsi nell'ambito formativo, ma estendersi progressivamente ad altre dimensioni della vita detentiva, nelle quali trovano concreta espressione diritti fondamentali quali l'informazione e la difesa. Sotto quest'ultimo profilo, l'impiego delle tecnologie informatiche potrebbe assumere un ruolo decisivo nel garantire l'accesso alle fonti giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, indispensabili per l'esercizio effettivo delle prerogative difensive. La possibilità di consultare atti normativi, riviste specialistiche e banche dati giurisprudenziali rappresenta, infatti, un corollario essenziale della libertà di informazione e, soprattutto, del diritto di difesa.

Non a caso, la giurisprudenza sovranazionale ha riconosciuto, in più occasioni, il diritto della persona detenuta ad accedere alla rete per reperire informazioni di carattere giuridico funzionali alla tutela dei propri interessi difensivi. Significativo, in

nazionale: a Torino, presso la Casa circondariale Lorusso e Cutugno, è stata predisposta, nel 2021, una rete dedicata ad un'aula Cisco destinata alle attività formative; un'analogo infrastruttura, funzionale alla creazione di un'aula virtuale universitaria, è stata attivata nello stesso periodo presso la Casa di Reclusione di Saluzzo. A Roma, sia nel Nuovo Complesso Rebibbia sia nella Sezione femminile, le Direzioni hanno provveduto, nel 2022, a contrattualizzare reti autonome, dotate di *firewall* dedicati, per lo svolgimento di corsi e riunioni da remoto tramite piattaforma *Webex*. L'avvio di tali sperimentazioni affonda, peraltro, le proprie radici in iniziative precedenti: già nel 2019, infatti, presso la Casa circondariale di Monza era stata attivata una connessione non ministeriale, anch'essa protetta da *firewall*, destinata a supportare attività formative a distanza.

⁵⁸ La frammentarietà del quadro emerge emblematicamente dall'esito del progetto ministeriale Citrix, concepito per dotare gli Istituti penitenziari di un'infrastruttura nazionale filtrata per le attività didattiche *online*. Ad oggi, tuttavia, l'unica sperimentazione effettivamente operativa risulta quella attivata presso la Casa circondariale di Sassari, mentre la diffusione del sistema nelle altre sedi rimane bloccata, o comunque fortemente rallentata, da criticità di ordine tecnico, organizzativo e finanziario. Secondo le informazioni rese dalla competente Direzione generale, l'implementazione del modello dovrebbe procedere gradualmente nelle diverse sedi territoriali, attribuendo priorità – in una fase iniziale – agli Istituti già cablati e dotati di connessioni in fibra; una prospettiva, tuttavia, ancora lontana da una concreta realizzazione.

questo senso, è il caso *Ramazan Demir c. Turchia* del 2021⁵⁹, in occasione del quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato, nel diniego ingiustificato opposto a un detenuto che aveva chiesto di consultare siti giuridici *web* ufficiali, una violazione della libertà di ricevere informazioni, sancita dall'art. 10 CEDU, valorizzando l'accesso controllato alla rete come condizione imprescindibile per l'effettivo esercizio dei diritti informativi e difensivi⁶⁰.

Di segno diverso, invece, si presenta la giurisprudenza nazionale, che appare ancora attestata su un'impostazione marcatamente restrittiva.

Emblematica, a tale riguardo, è una pronuncia della Corte di cassazione⁶¹, con la quale è stata respinta la richiesta del difensore di accedere all'Istituto penitenziario con il proprio *personal computer*, al fine di poter esaminare, insieme all'assistito, un «corposo fascicolo processuale»⁶² conservato su supporto digitale.

A fondamento del diniego, i giudici di legittimità hanno osservato che l'istanza era stata formulata in termini eccessivamente generici, senza indicare con precisione l'entità degli atti da consultare, né illustrare le ragioni per cui non fosse stato possibile utilizzare la documentazione cartacea. In assenza di tali giustificazioni, l'esigenza di impiegare strumenti telematici è stata ritenuta recessiva rispetto al rischio che «l'introduzione di un *personal computer* dall'esterno possa favorire, anche mediante l'utilizzo di *internet*, l'accesso a informazioni estranee a quelle strettamente funzionali alla conoscenza degli atti processuali utili all'esercizio delle prerogative difensive»⁶³.

Tale conclusione, tuttavia, appare discutibile, poiché, oltre a lasciar trasparire un messaggio di ingiustificata sfiducia verso la figura del difensore – implicitamente

⁵⁹ Corte EDU, *Ramazan Demir c. Turchia*, 9 febbraio 2021, n. 68550/17, con la quale la Corte ha ritenuto leso l'art. 10 CEDU a seguito del rifiuto, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di consentire al detenuto – avvocato di professione – l'accesso ai siti *web* del Tribunale, della Corte costituzionale e della Gazzetta ufficiale, necessari per preparare la propria difesa e seguire i procedimenti dei suoi clienti. La Corte ha osservato che tale diniego non rispondeva ad esigenze di sicurezza, né rappresentava un onere eccessivo per l'Amministrazione. La sentenza richiama, quale precedente, Corte EDU, *Kalda v. Estonia*, 19 gennaio 2016, n. 17429/10, nella quale la Corte aveva analogamente ravvisato la violazione dell'art. 10 CEDU nel rifiuto di consentire l'accesso a siti istituzionali contenenti testi normativi e giurisprudenziali, quali la Gazzetta ufficiale, le sentenze delle Corti interne e della Corte di Strasburgo. In dottrina, P. MAGGIO, *L'accesso a siti giuridici di internet per i soggetti detenuti è un diritto umano*, in *Foro it.*, 2021, p. 1 ss.; F. MOLLO, *La prospettiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel dialogo multilivello in tema di protezione dei dati personali*, in *Jus civile*, 1/2023, p. 145 ss.; O. PREVOSTI, *Il caso Kalda contro Estonia: il diritto di accesso a internet dei detenuti secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *www.osservatorioaic.it*, 3, 2016; P. ZOERLE, *Diritto di informazione dei detenuti e accesso a internet*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 880.

⁶⁰ Ad avviso della Corte di Strasburgo, «poiché l'accesso delle persone detenute a determinati siti *Internet* ai fini della formazione e del reinserimento sociale era già previsto dalla legge turca, la restrizione dell'accesso ai siti *web* della Corte, della Corte costituzionale e della Gazzetta ufficiale, che contengono solo informazioni giuridiche di natura tale da servire allo sviluppo e alla riabilitazione della persona interessata nell'ambito della sua professione e dei suoi interessi, costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto del ricorrente a ricevere informazioni», così, Corte EDU, *Ramazan Demir c. Turchia*, cit., § 38.

⁶¹ Cass., Sez. III, 18 settembre 2019, n. 38609, in *Proc. pen. giust.*, 3/2020, p. 616 ss., con nota di L. BELVINI, *Note sull'uso di contenitori informatici in carcere da parte del difensore*.

⁶² Cass., Sez. III, 18 settembre 2019, n. 38609, cit., p. 4.

⁶³ Cass., Sez. III, 18 settembre 2019, n. 38609, cit., p. 4.

sospettato di poter facilitare comunicazioni illecite con l'esterno⁶⁴ – conferma la persistente tendenza a percepire la tecnologia come una “minaccia” da contenere, anziché come una risorsa da sfruttare. E ciò anche laddove essa potrebbe rappresentare un valido presidio di efficienza e di garanzia per l'effettività del diritto di difesa.

È lecito domandarsi, allora, se, dal punto di vista tecnico, sia davvero impossibile garantire un accesso controllato e sicuro alla rete. La risposta non è agevole e induce piuttosto a ritenere che l'ostacolo non sia di natura strettamente tecnologica, quanto il riflesso di scelte organizzative e culturali ancora improntate ad un approccio difensivo. In tale prospettiva, si impone l'avvio di un percorso condiviso tra Amministrazione penitenziaria, esperti informatici e autorità di garanzia, volto ad individuare soluzioni tecnologiche affidabili – quali sistemi di *whitelist*, filtri selettivi, ambienti digitali chiusi o protocolli di connessione protetta – capaci di coniugare, in modo equilibrato, le esigenze di sicurezza con la tutela dei diritti digitali delle persone detenute.

Si tratta di una sfida cruciale che il sistema penitenziario deve essere disposto ad accettare, affinché l'analfabetismo digitale⁶⁵, ampiamente diffuso all'interno degli Istituti di pena, non si traduca in un ulteriore fattore di marginalizzazione ed esclusione sociale della popolazione detenuta⁶⁶.

La realizzazione di una realtà carceraria realmente inclusiva dal punto di vista digitale consentirebbe, infatti, di colmare un ritardo strutturale e culturale che, ancora oggi, incide profondamente sulla qualità della detenzione, e di avvicinare, così, il sistema italiano alle esperienze straniere nelle quali l'uso regolato delle tecnologie informatiche costituisce parte integrante dei programmi di istruzione, formazione e comunicazione⁶⁷. In questa prospettiva, l'inclusione digitale delle persone detenute non si esaurirebbe in un mero intervento di ammodernamento tecnologico degli spazi penitenziari, ma contribuirebbe in modo determinante alla costruzione di autentici percorsi di reinserimento sociale, nei quali l'impiego consapevole degli strumenti tecnologici

⁶⁴ Evidenzia questa preoccupazione, L. BELVINI, *Note sull'uso di contenitori informatici in carcere da parte del difensore*, cit., p. 623. Si tratta, del resto, di una presunzione di “intesa fraudolenta”, quella tra il difensore e il sodalizio criminale, che era stata già stigmatizzata dalla giurisprudenza costituzionale in diverse occasioni: v. Corte cost., 20 giugno 2013, n. 143, in *Giur. cost.*, 2013, p. 2164, e Corte cost., 24 gennaio 2022, n. 18, in *Giur. cost.*, 2022, p. 241, censurando rispettivamente la restrizione in tema di colloqui con il difensore e la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, sempre con quest'ultimo.

⁶⁵ Così, G. CHIOLA, *Il digital divide in carcere*, cit., p. 977.

⁶⁶ Esprime tale preoccupazione, P. COSTANZO, *Internet e libertà di informazione dentro le mura carcerarie*, cit., p. 949.

⁶⁷ Per un'ampia trattazione del tema, v. F. CAMILLIERI, *Rassegna sul tema dell'accesso ad Internet in carcere a livello comparato: tra riconoscimenti teorici e difficoltà pratiche*, in *Riv. it. inf. dir.*, 1/2024, p. 166 ss., la quale evidenzia come diversi ordinamenti europei – tra cui Francia, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito – abbiano progressivamente introdotto forme di accesso controllato alla rete *Internet* per le persone detenute, prevalentemente a fini educativi, formativi e di reinserimento sociale. L'Autrice sottolinea, tuttavia, le persistenti disuguaglianze applicative e le difficoltà di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti digitali, richiamando la necessità di modelli regolativi capaci di garantire un uso responsabile delle tecnologie, in linea con i principi della giurisprudenza europea in materia di diritto all'informazione e all'istruzione.

s'inserisce quale componente essenziale della funzione rieducativa sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.

Solo un sistema penitenziario capace di integrare stabilmente la dimensione tecnologica nella quotidianità detentiva può dirsi realmente orientato verso un modello di esecuzione penale moderno, nel quale la sicurezza non rappresenti un limite alla fruizione dei diritti fondamentali delle persone detenute, ma, al contrario, la condizione stessa per il loro effettivo esercizio.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**